

N. 3317

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALVI, RUSSO e FASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

Modifica degli articoli 197 e 210 del codice
di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di illustrare la necessità della modifica proposta occorre muovere da una puntuale verifica dei casi disciplinati dall'articolo 197 del codice di procedura penale allo scopo di stabilire se il bilanciamento di interessi di pari rango costituzionale, come il diritto di difesa (esercitato mediante il silenzio) e quello alla formazione dialettica della prova, risulti correttamente attuato mediante il sistema approntato dal codice di rito.

Occorre infatti sottolineare che i rimedi alle alterazioni del quadro processuale apportate dalle pronunce della Corte costituzionale sono sempre stati individuati nella confutazione del principio di non dispersione probatoria, così come è avvenuto anche con la sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, relativa all'articolo 513, con la conseguenza di trascurare, in parte, l'esigenza di salvaguardia delle risorse investigative.

Il problema sembra invece avere il suo vero punto d'origine nel sistema costituito dagli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale.

In primo luogo va ricordato che l'interesse alla formazione dialettica della prova è anch'esso valore di rango costituzionale. Non tanto inteso come interesse alla ricerca della verità, così come emerge, in un'accezione autoritativa, in numerose pronunce della Corte costituzionale, bensì come «esigenza di compiuta formazione della prova nella veste modale con cui è incarnata nei principi dell'ordinamento processuale», e cioè a dirsi imprescindibilità di formazione dialettica della medesima.

La recente modifica normativa dell'articolo 513 del codice di procedura penale ha sì ripristinato lo *status quo ante*, ma non sembrano ancora essere state risolte le pro-

blematiche relative al ruolo processuale del «chiamante».

Appare quindi necessario sottoporre a verifica le situazioni processuali per le quali è garantito, a norma dell'articolo 210, il diritto al silenzio, concepito quale corollario indissolubile del diritto costituzionale di difesa, al fine di porre in evidenza come talvolta manchi una reale garanzia di difesa a fronte di un così incisivo sacrificio alla corretta formazione della prova.

È infatti evidente che le situazioni tutelate dall'articolo 210 appaiono necessarie solo in alcuni casi, risultando nelle altre ipotesi sufficienti le garanzie che competono in via generale al testimone.

L'articolo 197 prevede infatti una serie di incompatibilità, che determinano poi l'applicazione del modello di esame di cui all'articolo 210, decisamente sovrabbondanti rispetto alla effettiva necessità di garanzia di difesa per il soggetto esaminato.

Il primo caso da verificare è quello del soggetto definitivamente giudicato.

In questa ipotesi quest'ultimo non appare titolare di un diritto attuale alla difesa inteso come situazione soggettiva incardinata in uno stato e grado del procedimento. Con l'atto irrevocabile che ha concluso il procedimento a suo carico, la condizione di imputato si è estinta e così pure le situazioni soggettive che ad essa attengono. La garanzia *nemo tenetur se detegere* non è una situazione perpetua che sopravvive anche in presenza di un precedente giudicato sui medesimi fatti sui quali verterebbe l'esame.

Per ciò che concerne la posizione del soggetto condannato definitivamente non appare giustificabile, come previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 197 del codice di procedura penale, un diverso trattamento.

Si è sostenuto che costui, testimoniando, vedrebbe pregiudicate le proprie possibilità di ottenere la revisione o che potrebbe tentare di precostituirsi le condizioni per ottenerla.

Tuttavia, sembra più corretto porre il problema in termini diversi e cioè sotto il profilo del vaglio dell'attendibilità del dichiarante, vaglio che non può che essere rimesso al giudizio critico del giudice, ricordando altresì che durante l'esame opereranno le garanzie previste dagli articoli 63 e 198 del codice di procedura penale.

Per ciò che concerne l'asserzione che il soggetto avrebbe un interesse a non rendere dichiarazioni sfavorevoli per le eventuali conseguenze civili, il problema semmai si porrebbe per le dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già rese, per le quali opererebbero le garanzie, sia nell'ambito penale, che civile e amministrativo, che valgono per il testimone.

In ogni modo va sottolineato che tali obiezioni, in un'ottica di bilanciamento di interessi di rilevanza costituzionale, non potrebbero mai prevalere sul diritto di difesa dell'imputato a carico del quale il chiamante è dedotto come fonte di prova d'accusa, nè, tanto meno, sul principio di formazione dialettica della prova.

In conclusione il soggetto definitivamente giudicato, sia condannato che prosciolto, deve essere tenuto a rispondere secondo verità. Nel corso dell'esame sarà salvaguardato da un'effettiva garanzia quale è quella data dall'articolo 198, comma 2. I fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale, sono, in quest'altra ipotesi, fatti di reato diversi da quelli su cui verte l'esame e che per il dichiarante sono già oggetto di cosa giudicata. Inoltre in caso di violazione di tale garanzia varrà l'articolo 63 del codice di procedura penale, al quale la giurisprudenza riconosce carattere di norma generale, applicabile in tutte le ipotesi in cui il soggetto è sentito dall'autorità giudiziaria e quindi anche in dibattimento.

Diverse sono invece le situazioni giuridiche che fanno capo ai soggetti nei confronti

dei quali sono stati emessi provvedimenti di archiviazione o non luogo a procedere.

Il provvedimento di archiviazione può infatti essere sempre revocato con l'autorizzazione a riaprire le indagini, mentre la sentenza emessa a norma dell'articolo 425 del codice di procedura penale è anch'essa suscettibile di revoca in caso di scoperta di nuove fonti di prova.

Ciò comporta che se nell'esame dibattimentale il soggetto dovesse rendere dichiarazioni *contra se*, che non aveva già reso nel procedimento definito, e tali da integrare i requisiti che legittimano la revoca, ne deriverebbe la concreta possibilità di ripresa del processo a suo carico. L'esame ha infatti un tema che si innesta sul medesimo fatto reato che fu oggetto dei provvedimenti di proscioglimento ma la sua insidiosità, ancorchè limitata in linea di partenza, non è suscettibile di essere tenuta sotto controllo.

Occorre a questo punto passare all'esame del soggetto ancora indagato o imputato in procedimento separato connesso o collegato.

Per ciò che riguarda l'imputato o indagato per reato connesso, costui è titolare di un diritto attuale «*nemo tenetur se detegere*» che si proietta sicuramente fuori dell'ambito processuale che gli è proprio e investe anche il dibattimento in cui il soggetto è chiamato per l'esame a norma dell'articolo 210 del codice di procedura penale.

La situazione appare diversa per ciò che concerne i soggetti imputati o indagati per reati collegati.

Dall'esame dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), appare evidente che il tipo di collegamento che aziona la tutela di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale è di natura esclusivamente probatoria ed esclude, per la quasi totalità dei casi, reciproche influenze tra i soggetti chiamati a deporre in procedimenti collegati.

Ed infatti il citato articolo 371, lettera *b*), prende in considerazione l'ipotesi di una reciproca influenza tra prove. Potrebbe darsi

infatti il caso che due procedimenti siano scaturiti dalle dichiarazioni di un medesimo soggetto, il quale testimonia contro altri. In una situazione di tal genere non si vede perchè presumere sempre una relazione tra questi ultimi tale da assimilarla ai casi di connessione previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale.

Tale disposizione infatti prende in considerazione fattispecie di reato, e quindi soggetti agenti, legati tra loro alla stregua del concorso di persone, della continuazione, del concorso formale di reati o di un nesso teleologico. Tutte ipotesi nelle quali la norma unifica dal punto di vista giuridico (e sanzionatorio) situazioni nelle quali normalmente i soggetti coinvolti nel fatto, sotto più aspetti «comune», possono fare chiamate in reità o correatà con il rischio, anzi la quasi certezza, di cadere in dichiarazioni

autoincriminanti. È da tale stretta interdipendenza che nasce e si giustifica anche a livello costituzionale la garanzia conferita col diritto al silenzio dell'imputato o indagato di reato connesso.

Il semplice collegamento probatorio, per i casi (sporadici) in cui gli imputati, testimoniando nel processo separato, corrano il rischio di dichiarazioni autoincriminanti, non giustifica la tutela predisposta dall'articolo 210 del codice di procedura penale, dal momento che il soggetto chiamato a testimoniare sarà adeguatamente tutelato dai meccanismi previsti dagli articoli 63 e 198, comma 2, del codice di procedura penale e non sembra che in tali circostanze l'interesse sia meritevole di una garanzia costituzionale che sacrifichi in modo così incisivo il diritto alla formazione in contraddittorio della prova.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 197. - (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile;

b) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

c) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario».

2. All'articolo 210 del codice di procedura penale, il comma 6 è abrogato.

